



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 28/02/2014

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE CON EQUITALIA CENTRO S.P.A. PER LA RISCOSSIONE DELLA Ta.r.s.u. Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di febbraio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 13.30.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
GARAU ALESSANDRO	SINDACO	X	
Frau Roberto	ASSESSORE		X
Frongia Fiorella	ASSESSORE	X	
PISANU CINZIA	ASSESSORE	X	
PORCU OSVALDO	ASSESSORE	X	
Sanna Riccardo	VICESINDACO	X	
Piras Roberto	ASSESSORE		X

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pishedda Anna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Richiamato il D.L. n. 203 del 2005, convertito nella Legge n. 248 del 02.12.2005, in particolare:

- art. 3 comma 25 che prevedeva la possibilità di prorogare, fino al 31.12.2010, i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446;
- art. 3 comma 28 che prevedeva espressamente che tutti i riferimenti ai concessionari della Riscossione potevano essere sostituiti dal riferimento a Riscossione Spa ed alle società della stessa partecipate come Sardegna Riscossione Spa, consentendo la prosecuzione delle convenzioni in essere, ove prorogate, fino al 31.12.2010;

Richiamati altresì:

- l'art. 7, comma 2, lett. gg-ter) del D.L. 13 maggio 2011 n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011 n. 106, che prevedeva che a decorrere dal 30.06.2013, in deroga alle vigenti disposizioni, le Società Equitalia Sardegna Spa, nonché le società per azioni della stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;
- l'art. 10, comma 2-ter del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni con la L. n. 64 del 06.06.2013 che disponeva la possibilità per i comuni di avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 70/2011, come modificato dalla Legge di conversione n. 106 del 12.06.2011, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013;
- l'art. 1, comma 610 della L. 147 del 27.12.2013 "Legge di stabilità 2014" che dispone che al comma 2-ter dell'art. 10, del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni con la L. n. 64 del 06.06.2013 le parole "31 dicembre 2013" siano sostituite dalle parole "31 dicembre 2014";

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 14.12.2006 con la quale veniva prorogata la convenzione per l'affidamento della riscossione delle entrate alla Bipiesse riscossioni Spa ora Equitalia Sardegna Spa, società del gruppo EQUITALIA SPA fino al 31/12/2010;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 22.03.2011 con la quale veniva prorogata fino al 31.12.2011 la convenzione per la riscossione della Ta.r.s.u. con Equitalia Centro S.p.A., società subentrata a Sardegna Riscossione S.p.A.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 15.05.2013 con la quale veniva prorogata fino al 31.12.2012 la convenzione per la riscossione della Ta.r.s.u. con Equitalia Centro S.p.A., società subentrata a Sardegna Riscossione S.p.A
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 19/07/2013 con la quale veniva prorogata fino al 31.12.2013 la convenzione per la riscossione della Ta.r.s.u con Equitalia Centro S.p.A., società subentrata a Sardegna Riscossione S.p.A.

Accertato che:

- la convenzione sottoscritta da questo comune per la riscossione della Ta.r.s.u è scaduta il 31.12.2013 con la Società Equitalia Centro Spa;
- Equitalia Centro S.p.A, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n.1503 del 20.02.2014, ha manifestato la disponibilità a svolgere l'attività di riscossione della Ta.r.su. in regime di proroga della convenzione con scadenza il 31.12.2013 fino al 31.12.2014, con le medesime modalità e alle stesse condizioni previste nella precedente convenzione;

Vista la bozza della convenzione predisposta e inviata da Equitalia Centro Spa che si allega al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto opportuno procedere alla proroga della convenzione in questione con la società Equitalia Centro S.p.A. fino alla data del 31.12.2014, in modo tale da garantire la riscossione del ruolo Ta.r.s.u. dell'annualità 2013;

Accertata l'urgenza di disporre la proroga del servizio convenzionato e di approvare la convenzione in parola;

PROPONE

DI prorogare fino al 31.12.2014 la convenzione in essere con l'Agente della riscossione Equitalia Centro Spa per la gestione del servizio di riscossione volontaria e coattiva della Ta.r.s.u, ai sensi l'art. 1, comma 610 della L. 147 del 27.12.2013, con le medesime modalità e alle stesse condizioni previste nella precedente convenzione;

Di approvare lo schema di convenzione predisposta a cura di Equitalia Centro S.p.A. che si allega al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti successivi e conseguenti compresa la firma della convenzione in parola;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata;

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta.

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico e contabile del presente atto espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON votazione unanime in conformità delibera;

Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 24/02/2014

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 24/02/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SINDACO ALESSANDRO GARAU

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/02/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/03/2014** al **21/03/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 07/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 21/03/2014

IL RESPONSABILE
MARCO TUVERI

CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO CON PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA)

L'anno 2014 , il giorno ___ del mese di _____, in Cagliari,

il **Comune di Pabillonis** , di seguito denominato "Ente", con sede in , Via , n. , C.F. , in persona del Sig. , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente;

e

Equitalia Centro S.p.A. - Gruppo Equitalia S.p.a. - di seguito "Equitalia Centro", Agente della riscossione per le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, rappresentata dal Direttore regionale Mauro Borri, nato a Varese il 14 aprile 1957, domiciliato per la carica in Cagliari Via Asproni 13;

d'ora innanzi definite, congiuntamente, *le Parti* o, singolarmente, *la Parte*.

premesso che:

- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere riscosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;
- l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso d.lgs. n. 46 del 1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del d.lgs. n. 46/1999;
- il D.M. 3 settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602 del 1973, disciplina il contenuto del ruolo, i tempi, le procedure, le modalità della formazione e consegna dello stesso, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Equitalia Servizi S.p.A. dal 1° luglio 2013;
- i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dall'art. 10 comma 2 ter D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, ha previsto, a

decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) e le società da esse partecipate, tra cui Equitalia Centro;

- l'art. 3, comma 28, del citato D.L. n. 203 del 2005, dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) ed alle società dalla stessa partecipate;
- Equitalia Centro è l'Agente della riscossione della Provincia di Cagliari e detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
- l'Ente intende procedere alla riscossione dei propri crediti con modalità idonee ad assicurare l'efficienza e l'economicità di tale attività;
- L'Ente con delibera/determina n. ... del ... ha deliberato/determinato di procedere alla riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti/dei propri crediti relativi a ... chiedendo, altresì, che lo svolgimento dell'attività di riscossione di tali crediti avvenga in via preliminare attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46 del 1999.

convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

Attività di riscossione attraverso la procedura GIA

Art. 1 Avvisi di pagamento

1. L'Ente invia le minute di ruolo dei propri crediti/dei propri crediti relativi a Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3, del DM n. 321/1999, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte del debitore della prima o unica rata.
2. Equitalia Centro assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.A., dopo che l'Ente ha reso esecutivi i propri ruoli, sospenda, fino alla conclusione delle operazioni di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), la consegna di tali ruoli agli Agenti della riscossione competenti per territorio.
3. Equitalia Centro invia in posta non raccomandata al debitore, all'indirizzo indicato dall'Ente nella minuta di ruolo / in possesso della stessa Equitalia Centro, un avviso di pagamento, di seguito denominato "avviso", entro 50 giorni dalla data in cui lo stesso Ente ha trasmesso il

ruolo a Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 8, del DM n. 321/1999; agli avvisi sono allegati, in relazione al numero di rate stabilito dall'Ente, uno o più bollettini RAV prestampati da utilizzare per il pagamento.

4. L'Ente trasmette a Equitalia S.p.A., per il tramite della stessa Equitalia Centro mediante l'applicativo web attualmente denominato "Provvedimenti", messo a sua disposizione gratuitamente, eventuali provvedimenti di annullamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. La trasmissione di tali provvedimenti avviene con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data a partire dalla quale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. a) della presente convenzione, può essere effettuato l'aggiornamento di cui allo stesso art. 5, punto 1, lett. a).

Art. 2

Modalità di pagamento degli avvisi

1. Gli avvisi possono essere pagati dai debitori, senza commissioni d'incasso, presso gli sportelli di Equitalia Centro, anche utilizzando le apparecchiature POS¹.
2. Gli avvisi, possono, altresì, essere pagati:
 - a) con i bollettini RAV allegati agli avvisi al pagamento, utilizzando i seguenti canali:
 - 1) tutti gli uffici postali e tutte le banche, per il pagamento mediante il modello RAV allegato agli avvisi al pagamento;
 - 2) sportelli bancomat delle banche abilitate, con l'indicazione del numero di RAV riportato sul relativo bollettino;
 - 3) presso le tabaccherie abilitate;
 - 4) presso le ricevitorie abilitate SISAL e Lottomatica¹;
 - b) tramite il sito internet aziendale www.gruppoequitalia.it con carta di credito digitando il numero di RAV.

Art. 3

Riversamento delle somme riscosse mediante avvisi di pagamento

1. Equitalia Centro provvede al riversamento delle somme riscosse a seguito degli avvisi, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40 dello stesso d.lgs. n. 112 del 1999.
2. Ai fini dell'individuazione del termine di riversamento all'Ente degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, per data di riscossione si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte di Equitalia Centro.

¹ Inserire tale modalità esclusivamente per le società del Gruppo che la mettono a disposizione dei debitori iscritti a ruolo.

Art. 4
Informazioni relative ai pagamenti

1. Entro i termini previsti dall'art. 36 del d.lgs. n. 112 del 1999, Equitalia Centro, comunica all'Ente, per ciascuna posizione debitoria, mediante l'applicativo on-line attualmente denominato RendiWeb, gli incassi conseguiti a seguito dell'invio degli avvisi e i relativi riversamenti effettuati a favore dello stesso Ente.

Art. 5
Aggiornamento e consegna dei ruoli

1. Equitalia Centro assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.A.:
 - a) entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'unica o ultima rata indicata nell'avviso, provveda all'aggiornamento del contenuto dei ruoli resi esecutivi dall'Ente ai sensi dell'art. 1, eliminando le partite pagate dal debitore a seguito dell'avviso e quelle oggetto di provvedimenti di annullamento trasmessi dallo stesso Ente;
 - b) previo consenso dell'Ente, consegna i ruoli aggiornati ai sensi della lett. a) del presente articolo agli Agenti della riscossione competenti per territorio, in relazione al domicilio fiscale dei debitori.

Art. 6
Compensi

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo ad Equitalia Centro spettano i seguenti compensi: **4,50 %**(quattro virgola cinquanta per cento) delle somme riscosse.
2. I compensi di cui al punto 1 del presente articolo sono fatturati su esplicita richiesta dell'Ente (art. 22 comma 6 D.P.R. 633/72 e art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 335 del 02/12/1980). Equitalia Centro provvede all'incasso di tali compensi diminuendo del relativo importo le somme da riversare ai sensi dell'art. 3.
3. Se, alla data dell'aggiornamento contabile di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della presente convenzione, Equitalia Centro non è riuscita ad incassare integralmente i compensi ad essa spettanti con le modalità previste al comma 2 del presente articolo, l'Ente, provvede al pagamento del residuo importo di tali compensi a favore della stessa Equitalia Centro mediante bonifico/mandato, da effettuare entro 30 giorni dalla richiesta da parte della stessa.

Art. 7
Riservatezza

1. Equitalia Centro si obbliga a non divulgare i dati di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiara che tali dati verranno trattati

esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 8
Cause di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi derivanti dal presente titolo, nel caso di inadempienze o ritardi derivanti dall'applicazione di norme di legge, di regolamenti o atti amministrativi emanati da qualsivoglia autorità, ovvero da sopravvenuta impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la forza maggiore nei casi di ritardi nei trasporti e furti.

Art. 9
Controversie

1. Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Centro e l'Ente, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente titolo, le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole.
2. Trascorsi 30 giorni dall'insorgenza della controversia, se il tentativo di composizione amichevole resta senza esito, la controversia stessa può essere rimessa alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Conseguentemente a quanto indicato nel comma precedente e in merito a qualsiasi controversia fra le Parti relativa o comunque connessa alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, è competente il Tribunale di Cagliari.
4. L'Ente si impegna a tenere indenne Equitalia Centro da eventuali pregiudizi di carattere economico derivanti da contenziosi instaurati dai debitori contro gli avvisi di cui all'art. 1 ed aventi ad oggetto esclusivamente vizi non riferibili all'attività svolta dalla stessa Equitalia Centro

TITOLO II
Riscossione coattiva

Art. 10
Formazione del ruolo e successiva attività di riscossione

1. A seguito della consegna dei ruoli effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della presente convenzione, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è effettuata in conformità al D.P.R. n. 602 del 1973, al d.lgs. n. 46 del 1999, al d.lgs. n. 112 del 1999 e all'art. 3, commi da 1 a 41-*bis*, del d.l. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dall'art. 10 comma 2 ter D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 11
Rendicontazione dell'attività di riscossione coattiva

1. L'adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 19, comma 2, lettera b), e 36 del d.lgs. 112 del 1999 avviene rendendo disponibile all'Ente una rendicontazione on-line, attualmente denominata RendiWeb, che, mediante accesso telematico, consente, per ciascuna posizione debitoria, la visualizzazione dei seguenti dati:
 - a) somme riscosse;
 - b) riversamenti allo stesso Ente delle somme riscosse.
 - c) procedure svolte ai fini della riscossione del credito iscritto a ruolo.

Art. 12
Fornitura di ulteriori applicativi informatici

1. Equitalia Centro si impegna a rendere disponibili gratuitamente, su richiesta dell'Ente, degli applicativi web per consentire allo stesso Ente di provvedere con modalità informatiche alla formazione del ruolo ed alla gestione dei provvedimenti di annullamento, rateazione e sospensione delle somme iscritte a ruolo.

TITOLO III
Ulteriori previsioni

Art. 13
Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del stipula fino al **31/12/2014**, l'eventuale proroga di tale durata può avvenire soltanto con un nuovo accordo, stipulato in forma scritta tra le Parti.

Art. 14
Registrazione

1. Il presente atto, stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a cura e spese della parte che intende avvalersene.

Art. 15
Trattative tra le Parti

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente convenzione è stata da esse negoziata e approvata su un piano di assoluta parità.

l'Ente

Il

Equitalia Centro S.p.A.

Il Direttore Regionale
